

SUISA

Cooperativa degli autori ed editori di musica

SWISSPERFORM

Società svizzera per i diritti di protezione affini

Tariffa comune Z 2022 – 2026

Imprese circensi

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 8 novembre 2021. Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio del 26 novembre 2021.

Società di gestione

SUISA

Via Cattedrale 4, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28 Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66 Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32

A. Campo di applicazione

- 1 Questa tariffa si applica agli eventi costituiti da una serie di numeri di diverso tipo che si svolgono per un periodo limitato in una o più ubicazioni. Vengono rappresentati numeri circensi per almeno l'80% della durata di tutti i numeri eseguiti.
- I numeri circensi sono spettacoli di clown e comici, magia, animali addestrati ed esibizioni con animali, spettacoli acrobatici, spettacoli di giocolieri, spettacoli di trapezio e acrobazie in aria.
- La tariffa si applica anche alle esibizioni di animali con musica nei giardini zoologici e nei parchi faunistici nonché agli eventi ai sensi della cifra 13.2.

B. Oggetto della tariffa

- 4 Questa tariffa concerne
 - i **diritti d'autore** relativamente all'esecuzione di **musica**: musica non teatrale del repertorio della SUISA
 - i diritti di protezione affini relativamente all'utilizzazione di supporti sonori e audiovisivi: supporti sonori e audiovisivi del repertorio di SWISSPERFORM.
- 5 Questa tariffa si applica ai seguenti usi:
 - Esecuzioni di musica che accompagnano numeri circensi.
 - Esecuzioni di musica durante i numeri che non rientrano nella cifra 2, a condizione che la durata di questi numeri non superi il 20% della durata totale dei numeri eseguiti.
 - Esecuzioni di musica durante l'entrata e l'uscita degli artisti e tra un numero e l'altro.
 - Musica di sottofondo al di fuori del programma (per esempio durante l'entrata e l'uscita degli spettatori, durante le pause e durante un'offerta gastronomica).
 - Questa tariffa concerne inoltre, per quanto riguarda i diritti d'autore relativi alla musica, la registrazione di musica su supporti sonori propri dell'organizzatore. Supporti sonori utilizzabili solo per le esecuzioni in base alla TC Z.

C. Eccezioni e riserve

- Per quanto riguarda i diritti di protezione affini, la tariffa non contempla la registrazione dei supporti sonori dell'organizzatore.
- Restano riservate le altre tariffe e *condizioni di licenza* applicabili della SUISA, in particolare per quanto riguarda:
 - Registrazione di musica su supporti audiovisivi (Tariffe VI e VN)
 - Registrazione di musica su supporti sonori (Tariffe PI e PN) ad eccezione dell'uso consentito secondo la cifra 5 della presente tariffa.
 - Messa a disposizione di produzioni audiovisive (condizioni di licenza)
 - Esecuzioni musicali in occasione di manifestazioni danzanti e ricreative (Tariffa comune Hb)

- Concerti, produzioni musicali analoghe, show, balletti, teatri (Tariffa comune K). Tuttavia, se le condizioni di cui alla sezione A della presente tariffa sono soddisfatte, sarà applicata ad un evento esclusivamente questa tariffa e non la TC K.
- Per gli eventi in cui la durata dei numeri rappresentati che non sono di natura circense, come definito nella cifra 2, supera il 20% della durata totale dei numeri eseguiti, la tariffa comune K si applica all'intero evento.

Se, in passato, tali eventi sono stati comunque licenziati secondo la TC Z, si applica la seguente regolamentazione transitoria:

- 2022: Indennità secondo la TC Z più il 20% della differenza tra la somma di indennità risultante secondo la TC Z e secondo la TC K.
- 2023: Indennità secondo la TC Z più il 40% della differenza tra la somma di indennità risultante secondo la TC Z e secondo la TC K.
- 2024: Indennità secondo la TC Z più il 60% della differenza tra la somma di indennità risultante secondo la TC Z e secondo la TC K.
- 2025: Indennità secondo la TC Z più l'80% della differenza tra la somma di indennità risultante secondo la TC Z e secondo la TC K.
- dal 2026: Concessione di licenza secondo la TC K

D. Società di riscossione, incasso comune

- 9 Per questa tariffa, la SUISA è organo comune d'incasso anche per la SWISSPERFORM.
- La SUISA non detiene altri diritti d'autore che non siano quelli relativi alla musica, non detiene, per esempio, i diritti dei registi e di altri autori di opere audiovisive.
- La SWISSPERFORM non detiene i diritti esclusivi di riproduzione degli interpreti e dei produttori di supporti sonori.

E. Indennità

I. Considerazioni generali

12 L'indennità viene di regola calcolata come somma forfettaria per posto e per rappresentazione.

Il numero di posti corrisponde al numero di spettatori ammessi quando si registra il tutto esaurito. In caso di dubbio, fa stato il numero di spettatori ammessi in base alle disposizioni di sicurezza della polizia del fuoco.

Se vengono utilizzate tende differenti o differenti disposizioni di sedie, ci si basa sul numero di posti imposti dalla dimensione della tenda o dalle disposizioni delle sedie, per ogni rappresentazione.

II. Diritti d'autore relativi alla musica

- 13 L'indennità ammonta a:
- 13.1 per gli eventi in base alla cifra 1

Categoria di prezzo	Indennità per posto e rappresentazione in CHF
fino a CHF 20.00	0.022
fino a CHF 30.00	0.045
fino a CHF 40.00	0.067
fino a CHF 50.00	0.089
fino a CHF 60.00	0.110
fino a CHF 70.00	0.132
fino a CHF 80.00	0.153
fino a CHF 90.00	0.175
fino a CHF 100.00	0.197
per ulteriori CHF 10.00 oltre CHF 100.00	0.022

Il conteggio si effettua per categoria di prezzo in base ai posti disponibili. Nella classificazione per categoria di prezzo è determinante il prezzo senza riduzioni.

- 13.2 Per quanto riguarda i circhi di bambini, che prevedono di regola rappresentazioni all'aria aperta con un numero indeterminato di posti o rappresentazioni con ingresso gratuito, l'indennità ammonta a CHF 5.39 per rappresentazione.
- 13.3 Per i giardini zoologici e i parchi faunistici l'indennità per posto e rappresentazione ammonta a

fino a	1000 posti	CHF 0.030
da 1001 a	2000 posti	CHF 0.041
da 2001 a	3000 posti	CHF 0.054
oltre	3000 posti	CHF 0.065

III. Diritti di protezione affini

- 14 Ammontare dell'indennità:
- 14.1 per l'utilizzazione di supporti sonori e audiovisivi disponibili in commercio
 - a) durante al massimo il 25 % della durata totale della musica utilizzata durante la rappresentazione, nonché prima e dopo la rappresentazione e durante gli intervalli: 3.75 % dell'indennità di cui alla cifra 13,
 - b) durante al massimo il 50 % della durata totale della musica utilizzata durante la rappresentazione, nonché prima e dopo la rappresentazione e durante gli intervalli: 11.25 % dell'indennità di cui alla cifra 13.

- c) durante al massimo il 75 % della durata totale della musica utilizzata durante la rappresentazione, nonché prima e dopo la rappresentazione e durante gli intervalli: 18.75 % dell'indennità di cui alla cifra 13,
- d) oltre il 75 % della durata totale della musica utilizzata durante la rappresentazione, nonché prima e dopo la rappresentazione e durante gli intervalli: 26.25 % dell'indennità di cui alla cifra 13;
- 14.2 per l'utilizzazione di supporti sonori e audiovisivi disponibili in commercio soltanto prima e dopo la rappresentazione e durante gli intervalli: 2 % dell'indennità di cui alla cifra 13.

IV. Ribassi

Gli organizzatori che stipulano con la SUISA e SWISSPERFORM un contratto annuo conformemente alla presente tariffa e che ne rispettano le condizioni, hanno diritto ad un ribasso del 10 %.

V. Gestione individuale dei diritti d'autore

Le indennità in base alla cifra 13 tengono conto di una parte di musica appartenente al repertorio della SUISA del 90 %.

Gli organizzatori che segnalano negli elenchi in base alla cifra 26 le opere i cui autori gestiscono autonomamente i diritti d'esecuzione, hanno diritto ad una riduzione pro rata temporis delle indennità sui diritti d'autore se la durata d'esecuzione del repertorio della SUISA è inferiore al 90 % della durata d'esecuzione complessiva della musica e se la gestione individuale è giuridicamente valida.

In questo caso le indennità sui diritti d'autore si calcolano nella maniera sequente:

parte in % del repertorio SUISA rispetto alla durata d'esecuzione complessiva della mu- : 90 x indennità in base alla cifra 13 sica suonata durante la rappresentazione

Per un giustificativo eventualmente necessario che comprovi questa gestione individuale, valgono le disposizioni di cui alle cifre 22 e 23.

Questa riduzione sui diritti d'autore non influisce in alcun modo sulle indennità per i diritti di protezione affini in base alla cifra 14.

VI. Imposte

Le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l'imposta sul valore aggiunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un oggettivo obbligo fiscale cogente o dell'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dal cliente al tasso d'imposta in vigore.

VII. Supplemento in caso di violazione della legge

- Tutte le indennità citate in questa tariffa raddoppiano se
 - vengono utilizzate musiche senza l'autorizzazione della SUISA
 - l'organizzatore cerca di procurarsi un vantaggio illecito fornendo indicazioni o conteggi inesatti o incompleti.
- 19 Sotto riserva a una pretesa di indennizzi e interessi superiori.

F. Conteggio

- Gli organizzatori trasmettono per iscritto alla SUISA le indicazioni necessarie per il calcolo dell'indennità, al più tardi entro un periodo di 30 giorni dalla fine della stagione o della tournée.
- La SUISA può richiedere all'inizio della stagione un programma dettagliato con l'indicazione della durata di ogni numero eseguito e un calendario della tournée. Le rappresentazioni previste che non hanno avuto luogo vengono citate nel conteggio separatamente. Se vengono utilizzate tende o forniture di sedie di diverse dimensioni, nel conteggio le singole rappresentazioni e il relativo numero di posti devono essere citati singolarmente.
- Al fine di verificare i dati, la SUISA si riserva il diritto di esigere dei giustificativi o di esaminare la contabilità dell'organizzatore.
- Qualora le indicazioni o i giustificativi non vengano inoltrati entro il termine fissato neanche dopo sollecito per iscritto, o l'accesso ai libri contabili venga rifiutato, la SUISA può procedere alla stima delle indicazioni necessarie per calcolare le indennità dovute. Le fatture allestite sulla base di stime vengono considerate accettate dal cliente, se quest'ultimo non fornisce indicazioni complete e corrette entro 30 giorni dalla data della fatturazione.

G. Pagamento

- Le fatture della SUISA sono pagabili a 30 giorni o entro i termini fissati nell'autorizzazione.
- Su richiesta, gli organizzatori versano alla SUISA degli acconti calcolati in base ai conteggi dell'anno precedente o in funzione del budget, alle scadenze pattuite nell'autorizzazione. La SUISA può inoltre esigere garanzie.

H. Elenchi della musica utilizzata

- 26 Gli organizzatori inoltrano alla SUISA gli elenchi della musica utilizzata indicando:
 - titolo
 - durata d'esecuzione di ogni brano
 - compositore
 - numero di esecuzioni
 - etichetta del supporto sonoro e no. di catalogo dei supporti sonori usati
 - nome degli interpreti

il 20 di ogni mese per il mese precedente, oppure, se il programma non cambia, entro 30 giorni dalla fine della stagione.

I titoli i cui autori gestiscono autonomamente i diritti d'esecuzione, devono essere evidenziati espressamente negli elenchi della musica utilizzata.

- Qualora gli elenchi della musica utilizzata non venissero inoltrati entro i termini fissati neanche dopo sollecito per iscritto, la SUISA si riserva il diritto di esigere un'indennità supplementare di CHF 40.00 per giorno, di CHF 130.00 per mese o di CHF 650.00 per anno. La SUISA può inoltre procurarsi le informazioni necessarie a spese dell'organizzatore.
- Non vanno inoltrati elenchi per i supporti sonori usati soltanto prima e dopo la rappresentazione, nell'intervallo o nel serraglio.

I. Periodo di validità

- 29 La presente tariffa è valida dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2026.
- In caso di cambiamento sostanziale delle circostanze, essa può essere riveduta prima della scadenza.
- 31 Il periodo di validità si prolunga automaticamente di un ulteriore anno fino al più tardi al 31 dicembre 2031, a meno che uno dei partner delle trattative non lo disdica per iscritto almeno un anno prima della sua scadenza. La disdetta non esclude una richiesta di proroga indirizzata alla Commissione arbitrale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.
- Se, scaduta la presente tariffa e nonostante sia stata inoltrata una richiesta d'approvazione, non fosse ancora in vigore una nuova tariffa, la validità di questa tariffa è prorogata transitoriamente fino alla scadenza del termine di impugnazione contro la decisione della Commissione arbitrale sull'approvazione della nuova tariffa.